

**Ospedalizzazioni extracantonali (art. 41.3 LAMal)
Servizio Hospext, dal 1. gennaio 2003**

Gentile collega, egregio collega

Dal 1996, con l'introduzione della Legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal), i pazienti chiedono allo Stato (per il tramite del medico curante) una garanzia di pagamento nel momento in cui necessitano di un ricovero fuori dal Cantone di domicilio. Quest'ultimo assume - secondo precise regole - la differenza tra i costi fatturati e quelli assunti dalle Casse malati. A tale proposito si ricorda che i motivi medici che giustificano il finanziamento del Cantone sono essenzialmente di due tipi: le urgenze e le prestazioni non disponibili nel Cantone di domicilio del paziente.

Per un periodo di 5 anni, il servizio è stato garantito dal settore sanitario della direzione generale dell'Ente ospedaliero cantonale. A partire dal 1. gennaio 2003 sarà invece l'Ufficio del medico cantonale ad occuparsene, conformemente al volere politico.

Rimangono per contro invariati sia i numeri di telefono e di fax, sia i formulari "*Garanzia di pagamento per ospedalizzazioni extracantonali*" a tutt'oggi utilizzati.

Il Servizio Hospext può contare sulla collaborazione della dott.ssa Anna De Benedetti e della segretaria Aurelia Milani, che risponderanno al seguente indirizzo:

**Servizio Hospext
Ufficio del medico cantonale
Via Dogana 16
6501 Bellinzona
tel. 091 811 13 15
fax 091 811 13 16**

Cogliamo l'occasione per augurarle, gentile collega, egregio collega, i migliori auguri di Buone Feste.

Con cordiali saluti.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Il Capo del settore sanitario EOC
F. Barazzoni

Bellinzona, 16 dicembre 2002